

16-1-96

14-2-96 dt n° 9

04-04-96

*Mb*

COMUNE DI ANGOLO TERME  
Provincia di Brescia

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA  
DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILABILI

INDICE

- Art. 1 Campo di applicazione
- Art. 2 Definizioni
- Art. 3 Gestione del servizio
- Art. 4 Oggetto del regolamento
- Art. 5 Finalità del servizio di raccolta differenziata
- Art. 6 Principi generali e criteri di comportamento
- Art. 7 Requisiti per l'attuazione
- Art. 8 Localizzazione dei siti e dei contenitori
- Art. 9 Tipologia dei contenitori
- Art. 10 Modalità di conferimento
- Art. 11 Frequenza della raccolta
- Art. 12 Lavaggio dei contenitori
- Art. 13 Modalità di conferimento e di raccolta differenziata dei rifiuti pericolosi
- Art. 14 Raccolta differenziata della frazione umida
- Art. 15 Raccolta differenziata dei rifiuti ingombranti
- Art. 16 Raccolta differenziata di vetro, metallo, plastica e carte, frigoriferi, componenti elettronici e polistirolo di provenienza domestica
- Art. 17 Raccolta convenzionata dei rifiuti assimilabili agli urbani
- Art. 18 Vigilanza
- Art. 19 Sanzioni
- Art. 20 Informazioni
- Art. 21 Rapporti con i consorzi nazionali obbligatori

Art. 1 Campo di applicazione

1. Il presente regolamento si applica alle operazioni di conferimento e raccolta differenziati delle frazioni dei rifiuti urbani, di cui all'art. 5, comma 2 della legge regionale 1 luglio 1993 n. 21.

## Art. 2 Definizioni

1. Nel presente regolamento valgono le seguenti definizioni:

a. conferimento: le modalità secondo le quali i rifiuti vengono consegnati al servizio di raccolta da parte del produttore;

b. raccolta: le operazioni di prelievo e collettamento dei rifiuti fino all'accumulo in apposita attrezzatura o impianto;

c. ammasso temporaneo: il deposito di residui effettuati nell'interno dell'insediamento produttivo di origine dei medesimi;

d. stoccaggio provvisorio: il deposito di residui effettuato all'esterno dell'insediamento produttivo di origine, in attesa del trasporto e del trattamento finale, ivi compreso il riutilizzo;

e. trasporto: operazione di movimentazione del residuo dal luogo di produzione al luogo di stoccaggio, trattamento e/o riutilizzo e smaltimento finale;

f. servizio di raccolta differenziata: l'organizzazione della separazione di determinate frazioni di rifiuti, finalizzata a ridurre la quantità e la pericolosità dei rifiuti da smaltire ed a favorire il recupero di materiali ed energia dai rifiuti. Rientrano in tale servizio tutte le attività a partire dalla fase di conferimento, fino all'attività di gestione delle piattaforme per la raccolta differenziata;

g. centro multiraccolta: un'area attrezzata destinata a stoccare, selezionare e cedere a terzi le singole frazioni ottenute dalla raccolta differenziata;

h. piazzola-isola ecologica: area attrezzata per lo stoccaggio, la selezione e l'invio a destino delle singole frazioni ottenute dalla raccolta differenziata;

i. frazione umida: i materiali putrescibili ad alto tasso di umidità presenti nei rifiuti urbani;

l. frazione secca: i materiali a basso o nullo tasso di umidità aventi di norma rilevante contenuto energetico ovvero siano in qualche modo suscettibili di recupero.

## Art. 3 Gestione del servizio

1. Il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilabili è esercitato con uno degli strumenti previsti dall'art. 22 della Legge n. 142/1990, denominato in seguito "Ente gestore del Servizio", secondo quanto disposto dal Consiglio Comunale per conto del Comune stesso.

2. Nel presente regolamento ogni qualvolta si fa riferimento al comune, per esso il riferimento deve intendersi all'Ente Ge-

store del Servizio che opera per conto del Comune stesso.

#### Art. 4 Oggetto del regolamento

1. L'organizzazione del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti si adegua alle disposizioni del presente regolamento, che ha per oggetto:

- a. le modalità per determinare la localizzazione dei siti destinati all'alloggiamento dei contenitori utilizzati per la raccolta dei rifiuti;
- b. il numero, la capacità volumetrica e le caratteristiche cromatiche dei contenitori, in cui viene conferita la frazione da raccogliere;
- c. le modalità di conferimento da parte degli utenti;
- d. la frequenza della raccolta;
- e. la frequenza e le modalità di lavaggio e di disinfezione dei contenitori;
- f. le sanzioni.

#### Art. 5 Finalità del servizio di raccolta differenziata

1. Il servizio di raccolta differenziata è finalizzato a:
  - a. diminuire il flusso dei rifiuti da smaltire tal quali;
  - b. favorire la valorizzazione dei rifiuti attraverso il recupero di materiali fin dalla fase della produzione, distribuzione, consumo e raccolta;
  - c. migliorare i processi tecnologici degli impianti per il recupero e lo smaltimento dei rifiuti anche al fine di ridurre i consumi energetici e le emissioni;
  - d. ridurre la quantità e la pericolosità delle frazioni non recuperabili da avviare allo smaltimento finale assicurando maggiori garanzie di protezione ambientale;
  - e. favorire il recupero di materiali ed energia anche nella fase di smaltimento finale.

#### Art. 6 Principi generali e criteri di comportamento

1. Le attività di conferimento e di raccolta differenziati sono sottoposte all'osservanza dei seguenti principi generali:
  - a. deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;

b. deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie e devono essere evitati ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumore ed odori;

c. devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degradamento dell'ambiente e del paesaggio.

#### Art. 7 Requisiti per l'attuazione

1. L'organizzazione del servizio di raccolta differenziata deve essere realizzato tenendo conto:

- delle caratteristiche quali-quantitative dei rifiuti;
- delle variazioni delle caratteristiche dei rifiuti in relazione alle stagioni e al clima;
- del sistema di produzione, distribuzione e consumo dei beni;
- dei sistemi di recupero;
- dei sistemi di smaltimento finale;
- della struttura e tipologia urbanistica del bacino di raccolta;
- delle interazioni con le diverse attività produttive presenti nel bacino di raccolta;
- della evoluzione merceologica del rifiuto in ragione dell'evolversi dei consumi;
- dell'individuazione dei mercati delle frazioni da raccogliere.

#### Art. 8 Localizzazione dei siti e dei contenitori

1. La localizzazione di siti adeguatamente contrassegnati per l'alloggiamento dei contenitori destinati alla raccolta differenziata dei rifiuti, nonché il posizionamento dei cassonetti e dei contenitori, sono disposti dal comune.

2. La localizzazione dei siti di cui al primo comma, tiene conto, oltre che delle esigenze di arredo urbano, anche delle particolari situazioni di viabilità ordinaria, rendendo possibile un facile accesso sia da parte dell'utenza, anche se munita di autoveicolo, che da parte degli appositi veicoli utilizzati per lo svolgimento del servizio da parte del comune.

3. Per l'espletamento del servizio di raccolta differenziata possono essere utilizzati centri multiraccolta e le piazzole per la raccolta differenziata ad essi funzionalmente abbinate e le stazioni di trasferimento così come previsto dall'art. 6, comma 5, della L.R. n. 21/93.

4. E' vietato spostare il contenitore dalla sua collocazione, in quanto operazione di competenza del solo personale addetto durante le operazioni di svuotamento.

#### Art. 9 Tipologia dei contenitori

1. Spetta al comune stabilire il numero e la capacità volume-

trica dei contenitori in base alla specifica frazione di rifiuto, ai quantitativi da raccogliere e alla densità abitativa della zona interessata.

I contenitori vengono contrassegnati da un colore distintivo per ogni frazione di rifiuto oggetto di raccolta differenziata.

#### Art. 10 Modalità di conferimento

1. Il conferimento differenziato dei rifiuti deve avvenire ad opera del produttore, il quale è tenuto ad ammassarli separatamente.

2. Il conferimento in cassonetti o altri contenitori a svuotamento meccanizzato o manuale è regolato dalle seguenti norme:

a. dopo l'uso gli sportelli del contenitore devono essere lasciati chiusi;

b. è vietato introdurre nei contenitori:

- sostanze liquide;
- materiale acceso o non completamente spento;
- materiali (metallici e non) che possono causare danni ai mezzi meccanici di svuotamento;
- rifiuti definiti speciali e/o tossici e nocivi ai sensi del D.P.R. 10.9.1982 n. 915;
- rifiuti pericolosi;
- frazioni passibili di raccolta differenziata e non compatibili con la destinazione specifica del contenitore;

c. i materiali voluminosi e comunque qualsiasi imballo rigido, prima di essere depositati nel contenitore, devono essere rotti, piegati e pressati, in modo da ridurre al minimo il volume e l'ingombro.

3. In caso di raccolta differenziata a domicilio (prelievo porta a porta) la collocazione del materiale da raccogliere avviene secondo le modalità e negli orari prefissati dal comune: i materiali, in ogni caso, devono essere confezionati ed impilati in modo da evitare che vadano dispersi nelle aree circostanti.

#### Art. 11 Frequenza della raccolta

1. La frequenza della raccolta differenziata viene determinata dal comune in funzione delle modalità di conferimento e/o del grado di riempimento dei contenitori delle singole frazioni raccolte.

#### Art. 12 Lavaggio dei contenitori

1. Il comune provvede ad assicurare la pulizia dei contenitori

attraverso il regolare lavaggio con detergenti e periodiche disinfezioni.

#### Art. 13 Modalità di conferimento e di raccolta differenziata dei rifiuti pericolosi

1. E' fatto divieto di conferire i rifiuti pericolosi, di cui all'art. 5, comma 2, lettera a) della L.R. n. 21/93, nei contenitori destinati alla raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani ed assimilabili:
2. I rifiuti, di cui al primo comma, devono, a cura del produttore, essere ammassati separatamente in condizioni tali da non causare situazioni di pericolo per la salute e/o per l'ambiente.
3. I seguenti rifiuti pericolosi devono essere conferiti, rispettivamente:
  - le batterie presso i punti di rivendita;
  - le pile in appositi contenitori ubicati sul territorio comunale;
  - i prodotti farmaceutici inutilizzati, scaduti o avariati in appositi contenitori collocati presso le farmacie.
4. Le pile e i prodotti farmaceutici scaduti, possono, in alternativa, essere conferiti direttamente a cura del produttore ai centri multiraccolta.
5. I rifiuti pericolosi di cui all'art. 5, comma 2, lettera a2) e a4) della L.R. n. 21/93 devono obbligatoriamente essere conferiti, a cura del produttore, presso i punti di vendita specializzati.
6. I rifiuti pericolosi di cui all'art. 5, comma 2, lettera a6) sono conferiti dal produttore al rivenditore specializzato.

#### Art. 14 Raccolta differenziata della frazione umida

1. Il conferimento sperimentale dei rifiuti organici compostabili di cui all'art. 5, comma 2, lettera c) della L.R. 21/93, deve essere diretto alla separazione della frazione umida dalla frazione secca.
2. L'attivazione del servizio di cui al primo comma, a cominciare da utenze collettive quale mense, ristoranti, mercati ortofrutticoli e ittici, è subordinata all'effettiva e comprovata possibilità di conferire i rifiuti separatamente negli impianti di compostaggio, così come previsto dall'art. 6, commi 3 e 4 della L.R. 21/93.
3. Il conferimento della frazione umida dei rifiuti urbani deve esser effettuato conferendo i rifiuti nei cassonetti o specifici contenitori o presso il centro multiraccolta.
4. Nei contenitori devono essere introdotti solo rifiuti appartenenti alla frazione umida ben chiusi in sacchi biodegradabili

o in altri involucri a perdere di materiale cartaceo.

5. Il conferimento di erba tagliata proveniente da utenze domestiche è consentito per modiche quantità pro-capite in contenitori contrassegnati da colore marrone; le quantità eccedenti, nonché i tronchi e le ramaglie devono esser conferiti presso i centri multiraccolta.

#### Art. 15 Raccolta differenziata dei rifiuti ingombranti

1. Il conferimento e la raccolta differenziata dei rifiuti ingombranti possono essere effettuati secondo le seguenti modalità:

a. raccolta presso la medesima abitazione dell'utente previa specifica richiesta al comune;

b. conferimento effettuato direttamente dal produttore, al centro raccolta.

2. E' vietata ogni forma di cernita del materiale conferito salvo che da parte del personale autorizzato.

#### Art. 16 Raccolta differenziata di vetro, metallo, plastica e carta, frigoriferi, componenti elettronici e polistirolo di provenienza domestica

1. Il conferimento e la raccolta differenziati dei rifiuti, di cui all'art. 5, comma 2, lettera d2), d3), d4), e d5) della L.R. n. 21/93, vengono effettuati secondo le seguenti modalità:

a. conferimento presso gli appositi contenitori situati in aree pubbliche e/o presso utenze specifiche;

b. raccolta a domicilio secondo modalità e tempi prefissati dal comune.

2. Il servizio può essere affidato, secondo gli usi e previo assenso del comune, ad enti ed organizzazioni di volontariato, così come definito dalla legge 11 agosto 1991, n. 266, nell'ambito di quanto previsto dall'art. 3, comma 3, della L.R. n. 21/93.

3. Il conferimento dei rifiuti, di cui all'art. 5, comma 2, lettera d6), d7) e d8) di provenienza domestica, viene effettuato presso il rivenditore specializzato.

#### Art. 17 Raccolta convenzionata dei rifiuti assimilabili agli urbani

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche ai rifiuti assimilabili agli urbani, ai residui provenienti dai centri in cui si svolge attività di vendita e/o preparazione alimentare, ivi comprese le attività di ristorazione collettive.

va, nonché da uffici, attività artigianali e commerciali, ove la raccolta sia operata a seguito di convenzioni con i consorzi nazionali obbligatori, ai sensi dell'art. 6, comma 9, della L.R. n. 21/93 o consorzi volontari o riciclatori diversi che garantiscano l'effettivo riciclo dei materiali recuperati in modo differenziato.

2. Presso i centri in cui si svolge attività di ristorazione collettiva, gli olii ed i grassi vegetali ed animali residui dalla cottura degli alimenti vengono ammassati separatamente dagli altri rifiuti e vengono conferiti direttamente dal produttore a ditte di trasporto all'uopo autorizzate.

3. I contenitori utilizzati per l'ammasso e il conferimento di cui al secondo comma, dotati di chiusura ermetica e a tenuta stagna devono presentare caratteristiche strutturali tali da permettere un agevole trasferimento.

#### Art. 18 Vigilanza

1. Le violazioni alle norme del presente regolamento sono accertate oltre che dal personale della polizia municipale e da quello addetto ai servizi ecologici del comune, da personale delle ditte incaricate con apposita deliberazione della giunta municipale. Sono fatte salve le competenze degli enti preposti alla vigilanza e controllo fissate dalla vigente normativa nazionale.

#### Art. 19 Sanzioni

1. In caso di inottemperanza dell'obbligo di conferimento separato delle singole frazioni di rifiuti, oggetto di raccolta differenziata, si applica la sanzione amministrativa prevista dall'art. 33, comma 1, della L.R. n. 21/93.

#### Art. 20 Informazioni

1. Il comune organizza campagna di informazione e sensibilizzazione dirette all'utenza circa le frazioni da raccogliere, le destinazioni delle stesse, le modalità di conferimento, gli obiettivi, le finalità e le esigenze di collaborazione dei cittadini.

2. Le iniziative di cui al primo comma, sono svolte in concorso con le iniziative regionali di informazione, formazione ed educazione di cui all'art. 3, comma 1, della L.R. n. 21/93.

#### Art. 21 Rapporti con i consorzi nazionali obbligatori

1. Ai fini dello svolgimento del servizio di raccolta differenziata, il comune può stipulare apposite convenzioni con i consorzi nazionali obbligatori, istituiti ai sensi dell'art. 9-  
quater, comma 2, della legge 9 novembre 1988 n. 475 e con le

associazioni di categoria specializzate.

2. Le convenzioni, di cui al primo comma, definiscono in particolare:

- a. le modalità di consegna e ritiro del materiale raccolto;
- b. la copertura degli oneri relativi;
- c. l'organizzazione di attività promozionali e di informazione per il raggiungimento degli obiettivi prefissati;
- d. le modalità e le scadenze dei rendiconti consuntivi periodici.

REGOLAMENTO PUBBLICATO ALL'ALBO  
PRETORIO DAL 16-1-96 AL 14-2-96

COMUNE DI ANGOLO TERME  
Provincia di Brescia

DELIBERAZIONE N. 50  
TRASMessa ALLA SEZIONE  
PROVINCIALE DEL C.R.C.  
IL Elenco n. 55/95  
24 OTT. 1995  
CODICE ENTE 10256

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza straordinaria di prima convocazione seduta pubblica

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILABILI.

L'anno millenovecentonovantacinque/ addi ventisette/del mese di settembre/ alle ore 20.30 nella Sala delle adunanze consiglieri.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali. All'appello risultano presenti ed assenti:

|                      |               | PRES. | ASS. |
|----------------------|---------------|-------|------|
| SORLINI LUIGI        | - Sindaco     | SI    |      |
| ALBERTINELLI FELICE  | - Consigliere | SI    |      |
| SORLINI GIUSEPPE     | - Consigliere | SI    |      |
| BERTENI FRANCO       | - Consigliere | SI    |      |
| LUNINI FABRIZIO      | - Consigliere | SI    |      |
| ALBERTINELLI SUSANNA | - Consigliere | SI    |      |
| MAI CLAUDIO          | - Consigliere | SI    |      |
| CITRONI GIUSEPPE     | - Consigliere | SI    |      |
| MAISETTI LUCIA       | - Consigliere | SI    |      |
| MORANDINI LUIGINO    | - Consigliere |       | SI   |
| BENDOTTI GIANLUIGI   | - Consigliere |       | SI   |
| MININI RICCARDO      | - Consigliere |       | SI   |
| ALBERTINELLI ANTONIO | - Consigliere |       | SI   |
|                      | TOTALE        | 9     | 4    |

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale Sig. DR. LANFREDI LUIGI il quale provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. SORLINI LUIGI - Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato posto al n. 9 dell'ordine del giorno.

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE  
N. 50 DEL 27 settembre 1995

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA  
DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILABILI.



### IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il Capo III del decreto legislativo 15.11.1993 n. 507 e successive modificazioni, con il quale è stata riformata la disciplina della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni;

RICHIAMATI in particolare:

- l'art. 59 (Attivazione del servizio), che dispone che nel regolamento comunale del servizio di nettezza urbana, da adottare ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 10.9.1982, n. 15, sono stabiliti i limiti della zona di raccolta obbligatoria, la forma organizzativa e le modalità di effettuazione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, con indicazione, a seconda dei singoli ambiti o zone, delle relative distanze massime di collocazione dei contenitori o dei criteri per determinarle nonchè delle relative capacità minime da assicurare in relazione all'entità e tipologia dei rifiuti da smaltire;
- l'art. 1, comma 14 del D.L. 28 giugno 1995, n. 250 conv. in Legge 8 agosto 1995, n. 349 il quale stabilisce che i regolamenti relativi alla tassa per lo smaltimento dei R.S.U. di cui all'art. 58 del D.L.vo 15 novembre 1993 n. 507 sono approvati entro il 30 settembre 1995;

RITENUTO di dover procedere alla approvazione del regolamento per il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed assimilabili con il quale disciplinare l'organizzazione del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti;

VISTA la Legge 22.2.1994, n. 146;

VISTO il testo del nuovo Regolamento per il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed assimilabili, predisposto dalla Giunta Comunale e ritenuto meritevole di approvazione;


VISTO il parere favorevole espresso dal Segretario Comunale in ordine alla legittimità dell'atto ed in relazione alle sue competenze in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile, ai sensi ed effetti dell'art. 53 Legge 142/1990, non disponendo questo Comune di funzionario responsabile dei servizi;

CON la seguente votazione:

- presenti.....n. 9
- votanti.....n. 9
- favorevoli.....n. 9
- astenuti.....nessuno
- contrari.....nessuno

D E L I B E R A

1. di approvare il nuovo Regolamento per il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed assimilabili composto da n. 21 articoli che allegato alla presente deliberazione ne forma parte integrante;
2. di dare atto dei pareri espressi in premessa, ai sensi dell'art. 53 della Legge 142/1990.-



COMUNE DI ANGOLO TERME  
Provincia di Brescia

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA  
DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILABILI



INDICE

- Art. 1 Campo di applicazione
- Art. 2 Definizioni
- Art. 3 Gestione del servizio
- Art. 4 Oggetto del regolamento
- Art. 5 Finalità del servizio di raccolta differenziata
- Art. 6 Principi generali e criteri di comportamento
- Art. 7 Requisiti per l'attuazione
- Art. 8 Localizzazione dei siti e dei contenitori
- Art. 9 Tipologia dei contenitori
- Art. 10 Modalità di conferimento
- Art. 11 Frequenza della raccolta
- Art. 12 Lavaggio dei contenitori
- Art. 13 Modalità di conferimento e di raccolta differenziata dei rifiuti pericolosi
- Art. 14 Raccolta differenziata della frazione umida
- Art. 15 Raccolta differenziata dei rifiuti ingombranti
- Art. 16 Raccolta differenziata di vetro, metallo, plastica e carte, frigoriferi, componenti elettronici e polistirolo di provenienza domestica
- Art. 17 Raccolta convenzionata dei rifiuti assimilabili agli urbani
- Art. 18 Vigilanza
- Art. 19 Sanzioni
- Art. 20 Informazioni
- Art. 21 Rapporti con i consorzi nazionali obbligatori

Art. 1 Campo di applicazione

1. Il presente regolamento si applica alle operazioni di conferimento e raccolta differenziati delle frazioni dei rifiuti urbani, di cui all'art. 5, comma 2 della legge regionale 1 luglio 1993 n. 21.

## Art. 2 Definizioni

1. Nel presente regolamento valgono le seguenti definizioni:

a. conferimento: le modalità secondo le quali i rifiuti vengono consegnati al servizio di raccolta da parte del produttore;

b. raccolta: le operazioni di prelievo e collettamento dei rifiuti fino all'accumulo in apposita attrezzatura o impianto;

c. ammasso temporaneo: il deposito di residui effettuati nell'interno dell'insediamento produttivo di origine dei medesimi;

d. stoccaggio provvisorio: il deposito di residui effettuato all'esterno dell'insediamento produttivo di origine, in attesa del trasporto e del trattamento finale, ivi compreso il riutilizzo;

e. trasporto: operazione di movimentazione del residuo dal luogo di produzione al luogo di stoccaggio, trattamento e/o riutilizzo e smaltimento finale;

f. servizio di raccolta differenziata: l'organizzazione della separazione di determinate frazioni di rifiuti, finalizzata a ridurre la quantità e la pericolosità dei rifiuti da smaltire ed a favorire il recupero di materiali ed energia dai rifiuti. Rientrano in tale servizio tutte le attività a partire dalla fase di conferimento, fino all'attività di gestione delle piattaforme per la raccolta differenziata;

g. centro multiraccolta: un'area attrezzata destinata a stoccare, selezionare e cedere a terzi le singole frazioni ottenute dalla raccolta differenziata;

h. piazzola-isola ecologica: area attrezzata per lo stoccaggio, la selezione e l'invio a destino delle singole frazioni ottenute dalla raccolta differenziata;

i. frazione umida: i materiali putrescibili ad alto tasso di umidità presenti nei rifiuti urbani;

l. frazione secca: i materiali a basso o nullo tasso di umidità aventi di norma rilevante contenuto energetico ovvero siano in qualche modo suscettibili di recupero.

## Art. 3 Gestione del servizio

1. Il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilabili è esercitato con uno degli strumenti previsti dall'art. 22 della Legge n. 142/1990, denominato in seguito "Ente gestore del Servizio", secondo quanto disposto dal Consiglio Comunale per conto del Comune stesso.

2. Nel presente regolamento ogni qualvolta si fa riferimento al comune, per esso il riferimento deve intendersi all'Ente Ge-

store del Servizio che opera per conto del Comune stesso.

#### Art. 4 Oggetto del regolamento

L'organizzazione del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti si adegua alle disposizioni del presente regolamento, che ha per oggetto:

- a. le modalità per determinare la localizzazione dei siti destinati all'alloggiamento dei contenitori utilizzati per la raccolta dei rifiuti;
- b. il numero, la capacità volumetrica e le caratteristiche cromatiche dei contenitori, in cui viene conferita la frazione da raccogliere;
- c. le modalità di conferimento da parte degli utenti;
- d. la frequenza della raccolta;
- e. la frequenza e le modalità di lavaggio e di disinfezione dei contenitori;
- f. le sanzioni.

#### Art. 5 Finalità del servizio di raccolta differenziata

1. Il servizio di raccolta differenziata è finalizzato a:
  - a. diminuire il flusso dei rifiuti da smaltire tal quali;
  - b. favorire la valorizzazione dei rifiuti attraverso il recupero di materiali fin dalla fase della produzione, distribuzione, consumo e raccolta;
  - c. migliorare i processi tecnologici degli impianti per il recupero e lo smaltimento dei rifiuti anche al fine di ridurre i consumi energetici e le emissioni;
  - d. ridurre la quantità e la pericolosità delle frazioni non recuperabili da avviare allo smaltimento finale assicurando maggiori garanzie di protezione ambientale;
  - e. favorire il recupero di materiali ed energia anche nella fase di smaltimento finale.

#### Art. 6 Principi generali e criteri di comportamento

1. Le attività di conferimento e di raccolta differenziati sono sottoposte all'osservanza dei seguenti principi generali:
  - a. deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;

b. deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie e devono essere evitati ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumore ed odori;

c. devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degradamento dell'ambiente e del paesaggio.

#### Art. 7 Requisiti per l'attuazione

1. L'organizzazione del servizio di raccolta differenziata deve essere realizzato tenendo conto:
  - delle caratteristiche quali-quantitative dei rifiuti;
  - delle variazioni delle caratteristiche dei rifiuti in relazione alle stagioni e al clima;
  - del sistema di produzione, distribuzione e consumo dei beni;
  - dei sistemi di recupero;
  - dei sistemi di smaltimento finale;
  - della struttura e tipologia urbanistica del bacino di raccolta;
  - delle interazioni con le diverse attività produttive presenti nel bacino di raccolta;
  - della evoluzione merceologica del rifiuto in ragione dell'evolversi dei consumi;
  - dell'individuazione dei mercati delle frazioni da raccogliere.

#### Art. 8 Localizzazione dei siti e dei contenitori

1. La localizzazione di siti adeguatamente contrassegnati per l'alloggiamento dei contenitori destinati alla raccolta differenziata dei rifiuti, nonché il posizionamento dei cassonetti e dei contenitori, sono disposti dal comune.
2. La localizzazione dei siti di cui al primo comma, tiene conto, oltre che delle esigenze di arredo urbano, anche delle particolari situazioni di viabilità ordinaria, rendendo possibile un facile accesso sia da parte dell'utenza, anche se munita di autoveicolo, che da parte degli appositi veicoli utilizzati per lo svolgimento del servizio da parte del comune.
3. Per l'espletamento del servizio di raccolta differenziata possono essere utilizzati centri multiraccolta e le piazzole per la raccolta differenziata ad essi funzionalmente abbinate e le stazioni di trasferimento così come previsto dall'art. 6, comma 5, della L.R. n. 21/93.
4. E' vietato spostare il contenitore dalla sua collocazione, in quanto operazione di competenza del solo personale addetto durante le operazioni di svuotamento.

#### Art. 9 Tipologia dei contenitori

1. Spetta al comune stabilire il numero e la capacità volume-

trica dei contenitori in base alla specifica frazione di rifiuto, ai quantitativi da raccogliere e alla densità abitativa della zona interessata.

I contenitori vengono contrassegnati da un colore distintivo per ogni frazione di rifiuto oggetto di raccolta differenzia-



#### Art. 10 Modalità di conferimento

1. Il conferimento differenziato dei rifiuti deve avvenire ad opera del produttore, il quale è tenuto ad ammassarli separatamente.

2. Il conferimento in cassonetti o altri contenitori a svuotamento meccanizzato o manuale è regolato dalle seguenti norme:

a. dopo l'uso gli sportelli del contenitore devono essere lasciati chiusi;

b. è vietato introdurre nei contenitori:

- sostanze liquide;
- materiale acceso o non completamente spento;
- materiali (metallici e non) che possono causare danni ai mezzi meccanici di svuotamento;
- rifiuti definiti speciali e/o tossici e nocivi ai sensi del D.P.R. 10.9.1982 n. 915;
- rifiuti pericolosi;
- frazioni passibili di raccolta differenziata e non compatibili con la destinazione specifica del contenitore;

c. i materiali voluminosi e comunque qualsiasi imballo rigido, prima di essere depositati nel contenitore, devono essere rotti, piegati e pressati, in modo da ridurre al minimo il volume e l'ingombro.

3. In caso di raccolta differenziata a domicilio (prelievo porta a porta) la collocazione del materiale da raccogliere avviene secondo le modalità e negli orari prefissati dal comune: i materiali, in ogni caso, devono essere confezionati ed impilati in modo da evitare che vadano dispersi nelle aree circostanti.

#### Art. 11 Frequenza della raccolta

1. La frequenza della raccolta differenziata viene determinata dal comune in funzione delle modalità di conferimento e/o del grado di riempimento dei contenitori delle singole frazioni raccolte.

#### Art. 12 Lavaggio dei contenitori

1. Il comune provvede ad assicurare la pulizia dei contenitori

attraverso il regolare lavaggio con detergenti e periodiche disinfezioni.

**Art. 13 Modalità di conferimento e di raccolta differenziata dei rifiuti pericolosi**

1. E' fatto divieto di conferire i rifiuti pericolosi, di cui all'art. 5, comma 2, lettera a) della L.R. n. 21/93, nei contenitori destinati alla raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani ed assimilabili:

2. I rifiuti, di cui al primo comma, devono, a cura del produttore, essere ammassati separatamente in condizioni tali da non causare situazioni di pericolo per la salute e/o per l'ambiente.

3. I seguenti rifiuti pericolosi devono essere conferiti, rispettivamente:

- le batterie presso i punti di rivendita;
- le pile in appositi contenitori ubicati sul territorio comunale;
- i prodotti farmaceutici inutilizzati, scaduti o avariati in appositi contenitori collocati presso le farmacie.

4. Le pile e i prodotti farmaceutici scaduti, possono, in alternativa, essere conferiti direttamente a cura del produttore ai centri multiraccolta.

5. I rifiuti pericolosi di cui all'art. 5, comma 2, lettera a2) e a4) della L.R. n. 21/93 devono obbligatoriamente essere conferiti, a cura del produttore, presso i punti di vendita specializzati.

6. I rifiuti pericolosi di cui all'art. 5, comma 2, lettera a6) sono conferiti dal produttore al rivenditore specializzato.

**Art. 14 Raccolta differenziata della frazione umida**

1. Il conferimento sperimentale dei rifiuti organici compostabili di cui all'art. 5, comma 2, lettera c) della L.R. 21/93, deve essere diretto alla separazione della frazione umida dalla frazione secca.

2. L'attivazione del servizio di cui al primo comma, a cominciare da utenze collettive quale mense, ristoranti, mercati ortofrutticoli e ittici, è subordinata all'effettiva e comprovata possibilità di conferire i rifiuti separatamente negli impianti di compostaggio, così come previsto dall'art. 6, commi 3 e 4 della L.R. 21/93.

3. Il conferimento della frazione umida dei rifiuti urbani deve esser effettuato conferendo i rifiuti nei cassonetti o specifici contenitori o presso il centro multiraccolta.

4. Nei contenitori devono essere introdotti solo rifiuti appartenenti alla frazione umida ben chiusi in sacchi biodegradabili

o in altri involucri a perdere di materiale cartaceo.

Il conferimento di erba tagliata proveniente da utenze domestiche è consentito per modiche quantità pro-capite in contenitori contrassegnati da colore marrone; le quantità eccedenti, nonché i tronchi e le ramaglie devono esser conferiti presso i centri multiraccolta.

#### Art. 15 Raccolta differenziata dei rifiuti ingombranti

1. Il conferimento e la raccolta differenziata dei rifiuti ingombranti possono essere effettuati secondo le seguenti modalità:

a. raccolta presso la medesima abitazione dell'utente previa specifica richiesta al comune;

b. conferimento effettuato direttamente dal produttore, al centro raccolta.

2. E' vietata ogni forma di cernita del materiale conferito salvo che da parte del personale autorizzato.

#### Art. 16 Raccolta differenziata di vetro, metallo, plastica e carta, frigoriferi, componenti elettronici e polistirolo di provenienza domestica

1. Il conferimento e la raccolta differenziati dei rifiuti, di cui all'art. 5, comma 2, lettera d2), d3), d4), e d5) della L.R. n. 21/93, vengono effettuati secondo le seguenti modalità:

a. conferimento presso gli appositi contenitori situati in aree pubbliche e/o presso utenze specifiche;

b. raccolta a domicilio secondo modalità e tempi prefissati dal comune.

2. Il servizio può essere affidato, secondo gli usi e previo assenso del comune, ad enti ed organizzazioni di volontariato, così come definito dalla legge 11 agosto 1991, n. 266, nell'ambito di quanto previsto dall'art. 3, comma 3, della L.R. n. 21/93.

3. Il conferimento dei rifiuti, di cui all'art. 5, comma 2, lettera d6), d7) e d8) di provenienza domestica, viene effettuato presso il rivenditore specializzato.

#### Art. 17 Raccolta convenzionata dei rifiuti assimilabili agli urbani

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche ai rifiuti assimilabili agli urbani, ai residui provenienti dai centri in cui si svolge attività di vendita e/o preparazione alimentare, ivi comprese le attività di ristorazione collettive.

va, nonché da uffici, attività artigianali e commerciali, ove la raccolta sia operata a seguito di convenzioni con i consorzi nazionali obbligatori, ai sensi dell'art. 6, comma 9, della L.R. n. 21/93 o consorzi volontari o riciclatori diversi che garantiscano l'effettivo riciclo dei materiali recuperati in modo differenziato.

2. Presso i centri in cui si svolge attività di ristorazione collettiva, gli olii ed i grassi vegetali ed animali residui dalla cottura degli alimenti vengono ammassati separatamente dagli altri rifiuti e vengono conferiti direttamente dal produttore a ditte di trasporto all'uopo autorizzate.

3. I contenitori utilizzati per l'ammasso e il conferimento di cui al secondo comma, dotati di chiusura ermetica e a tenuta stagna devono presentare caratteristiche strutturali tali da permettere un agevole trasferimento.

#### Art. 18 Vigilanza

1. Le violazioni alle norme del presente regolamento sono accertate oltre che dal personale della polizia municipale e da quello addetto ai servizi ecologici del comune, da personale delle ditte incaricate con apposita deliberazione della giunta municipale. Sono fatte salve le competenze degli enti preposti alla vigilanza e controllo fissate dalla vigente normativa nazionale.

#### Art. 19 Sanzioni

1. In caso di inottemperanza dell'obbligo di conferimento separato delle singole frazioni di rifiuti, oggetto di raccolta differenziata, si applica la sanzione amministrativa prevista dall'art. 33, comma 1, della L.R. n. 21/93.

#### Art. 20 Informazioni

1. Il comune organizza campagna di informazione e sensibilizzazione dirette all'utenza circa le frazioni da raccogliere, le destinazioni delle stesse, le modalità di conferimento, gli obiettivi, le finalità e le esigenze di collaborazione dei cittadini.

2. Le iniziative di cui al primo comma, sono svolte in concorso con le iniziative regionali di informazione, formazione ed educazione di cui all'art. 3, comma 1, della L.R. n. 21/93.

#### Art. 21 Rapporti con i consorzi nazionali obbligatori

1. Ai fini dello svolgimento del servizio di raccolta differenziata, il comune può stipulare apposite convenzioni con i consorzi nazionali obbligatori, istituiti ai sensi dell'art. 9-  
quater, comma 2, della legge 9 novembre 1988 n. 475 e con le

associazioni di categoria specializzate.

Le convenzioni, di cui al primo comma, definiscono in particolare:

- a. le modalità di consegna e ritiro del materiale raccolto;
- b. la copertura degli oneri relativi;
- c. l'organizzazione di attività promozionali e di informazione per il raggiungimento degli obiettivi prefissati;
- d. le modalità e le scadenze dei rendiconti consuntivi periodici.

Letto, approvato e sottoscritto.



IL PRESIDENTE

*[Signature]*

Il Segretario Comunale

*[Signature]*

La Sezione del C.R.C. di Brescia con sua nota n. del  
ha chiesto la produzione di elementi integrativi.  
addi,

Il Segretario Comunale


Controdeduzioni del Comune n. del . Ricevute dalla  
Sezione del C.R.C. il

Il Segretario Comunale

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**  
(art. 46 legge 142/1990)

Si certifica che la suesata deliberazione è stata pubblicata  
nelle forme di legge all'Albo pretorio del Comune ed è pervenu-  
ta al C.R.C. - esaminata in data 09.11.1995 o.d.g. n. 53481 e  
che nei suoi confronti non è intervenuto nei termini prescritti  
un provvedimento di annullamento, per cui la stessa è divenuta  
esecutiva ai sensi del presente comma art. 46 Legge 8.6.1990 n.  
142.

addi, 28.11.1995



IL SEGRETARIO COMUNALE

*[Signature]*

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministra-  
tivo.  
addi,

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visto:  
IL SINDACO

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**  
(ART. 47 Legge 142/1990)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme di-  
chiarazione del Messo, che copia del presente verbale venne pub-  
blicata il giorno 24 OTT. 1995 all'Albo pretorio ove rimarrà  
esposta per 15 giorni.  
addi,

24 OTT. 1995



IL SEGRETARIO COMUNALE

*[Signature]*